



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, in particolare, l’articolo 15, comma 3, che disciplina il compenso dei commissari straordinari;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTA la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014 recante “*Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*”, che, al paragrafo 5, esclude dall’ambito di applicabilità della norma in questione gli incarichi dei commissari straordinari;

VISTO il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante “*Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 e, in particolare, l’articolo 4-bis, comma 1, a mente del quale “*Per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è nominato un commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria. (...)*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 settembre 2024, con il quale è stato conferito al dott. Marco Doglio l’incarico di commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria ai sensi del citato articolo 4-bis del decreto-legge n. 92 del 2024, prevedendo altresì la costituzione di una struttura di supporto, il trattamento economico e la relativa copertura finanziaria;

VISTO il decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante “*Misure urgenti in materia di giustizia*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 2025, n. 4, che, all’articolo 6, ha apportato modificazioni al citato articolo 4-bis del decreto-legge n. 92 del 2024, prevedendo, in particolare, che:

- il comma 7, secondo e terzo periodo, del medesimo articolo 4-bis sono sostituiti come segue: “*Con proprio provvedimento adottato d’intesa con il Ministro della giustizia, il commissario straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino a d un massimo di cinque esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti, fermo restando quanto previsto dal comma 11 in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 80.000, nell’ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 400.000 annui*”;
- il comma 9 dell’articolo 4-bis è sostituito come segue: “*Al commissario straordinario, in ragione della particolare complessità dell’incarico, è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1, in misura non superiore al doppio, sia della parte fissa che della parte variabile, di quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,*



6027

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa”;

- il comma 10 dell'articolo 4-bis è integrato, prevedendo la copertura finanziaria per il compenso del commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto nel limite massimo “di euro 995.400 per ciascuno degli anni 2025 e 2026”;

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 178 del 2024, a mente del quale agli oneri derivanti per il compenso del commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto, per l'anno 2025 e per l'anno 2026, “si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia”;

VISTO il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione” che, all'articolo 2, comma 13, ha apportato ulteriori modificazioni al citato articolo 4-bis del decreto-legge n. 92 del 2024, prevedendo, in particolare, che:

- il comma 6 del citato articolo 4-bis è riformulato come segue: “Il commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2027”;
- il comma 7 del citato articolo 4-bis, quarto periodo e seguenti, è riformulato come segue: “Nell'ambito della predetta struttura, il commissario straordinario può avvalersi di personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti, amministrazioni pubbliche e società partecipate fino ad un massimo di dieci unità, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuta l'indennità di amministrazione del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Agli esperti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall' articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”;

VISTO, infine, l'articolo 2, comma 14, del citato decreto-legge n. 19 del 2026, a mente del quale agli oneri derivanti per il compenso del commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto “è autorizzata la spesa di 117.253 euro per l'anno 2026 e di 1.112.653 euro per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;

VISTA la nota del 17 marzo 2026, con la quale il Ministro della giustizia ha rappresentato l'opportunità di aggiornare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 settembre 2024 alle modifiche normative medio tempore intervenute che hanno inciso, ex lege, sulla durata dell'incarico, sulla dotazione della struttura di supporto nonché sul trattamento economico del commissario straordinario e degli esperti della struttura;



6027

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

RITENUTO, pertanto, di aggiornare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 settembre 2024, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 178 del 2024 e dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 19 del 2026, con riguardo alla durata dell'incarico del commissario, alla dotazione della struttura di supporto, nonché al trattamento economico del commissario straordinario e degli esperti della struttura;

VISTO il *curriculum vitae* del dott. Marco Doglio;

VISTE le dichiarazioni rese dal dott. Marco Doglio, in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA, altresì, la dichiarazione resa dallo stesso dott. Marco Doglio ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SU PROPOSTA del Ministro della giustizia;

DI CONCERTO con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

DECRETA

ART. 1

(Nomina e durata dell'incarico)

1. Ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, come modificato, da ultimo, dall'articolo 2, comma 13, lettera b), del decreto-legge 19 febbraio 2026, n.19, il dott. Marco Doglio, nominato Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 settembre 2024, resta in carica sino al 31 dicembre 2027.

ART. 2

(Struttura tecnica di supporto)

1. Ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera e), n. 1, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, il Commissario straordinario, con proprio provvedimento adottato d'intesa con il Ministro della giustizia, disciplina il funzionamento della struttura di supporto.
2. Ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, come modificato dall'articolo 2, comma 13, lettera c), n. 1, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n.19, il Commissario straordinario può



6027

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

altresi avvalersi di personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti, amministrazioni pubbliche e società partecipate fino ad un massimo di dieci unità, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

3. Ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, come modificato dall'articolo 2, comma 13, lettera c), n. 2, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuta l'indennità di amministrazione del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Agli esperti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

ART. 3

(Trattamento economico)

1. Ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 9, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione del decreto-legge n. 178 del 2024, il compenso del commissario straordinario, in ragione della particolare complessità dell'incarico, è determinato nella misura di euro 200.000,00 annui lordi, di cui euro 100.000,00 a titolo di parte fissa e euro 100.000,00 a titolo di parte variabile. La parte fissa del compenso sarà liquidata mensilmente. La parte variabile sarà liquidata in un'unica soluzione, alla scadenza di ciascun anno, in quanto subordinata alla valutazione del Ministro della giustizia, previa acquisizione di opportuna documentazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
2. Ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera e), n.1) del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, agli esperti che compongono la struttura tecnica di supporto spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 80.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 400.000 annui.

ART. 4

(Oneri)

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 11, del citato decreto-legge n. 92 del 2024.
2. Ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 10, del citato decreto-legge n. 92 del 2024, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lett. h), del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178 e dell'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 178 del 2024, per il compenso del commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 995.400 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di



502r

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 14, del citato decreto-legge n. 19 del 2026, per il compenso del commissario straordinario e per il funzionamento della struttura, è autorizzata la spesa di 117.253 euro per l'anno 2026 e di 1.112.653 euro per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART.5

(Clausola di salvaguardia)

1. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 settembre 2024.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, **3 APR. 2026**

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO



**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE**





CORTE DEI CONTI

**UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE**

Si attesta che il provvedimento numero SN del 03/04/2026, con oggetto PRESIDENZA - DPCM 03/04/2026 - adeguamento a seguito di modifiche normative, del DPCM 19 settembre 2024 recante la nomina del dott. Marco Doglio, quale commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0020224 - Ingresso - 10/04/2026 - 14:42 ed è stato ammesso alla registrazione il 06/05/2026 n. 1414

Il Magistrato Istruttore

